

Prot. n. 58/2013

Raccomandata AR

anticipata via posta elettronica

Roma, 4 marzo 2013

Egr. Prof. Claudio De Vincenti
Sottosegretario Ministero Sviluppo Economico
Via Molise, 2
ROMA

Egr. Ing. Gilberto Dialuce
Direttore Generale Energia MISE
Via Molise, 2
ROMA

Oggetto: Richiesta attivazione tavolo composizione vertenze collettive vs. Ies Italiana.
Introduzione contratto di "fornitura di servizi".

Egregio Professore, egregio Ingegnere,

le scriventi Federazioni intendono dar seguito agli incontri avuti in sede ministeriale con all'oggetto le modalità di applicazione delle norme contenute nella L. 27/2012 nel corso dei quali è emerso con chiarezza come le compagnie petrolifere non intendano, in alcun modo, dare esecuzione a quanto Parlamento e Governo hanno sancito.

Proprio sulla scorta di questo convincimento -suffragato da fatti e comportamenti inequivocabili- e nella manifesta evidenza che la Categoria si trova nella condizione e necessità di avanzare tale richiesta, le scriventi Federazioni Le hanno chiesto l'apertura di un tavolo specifico per esperire quel tentativo di conciliazione delle vertenze collettive disposto dal D. Lgs. 32/98.

L'obiettivo perseguito è non solo di confermare, sul piano del diritto i contenuti delle norme approvate dal Parlamento, ma anche di riportare un minimo di "giustizia" ed un minimale quadro di relazioni sostenibili tra le Parti in un settore nel quale i comportamenti dell'industria petrolifera sono improntati ad un' assoluta arbitrarietà.

Partendo da questo presupposto di carattere generale, le scriventi Federazioni ritengono indispensabile che sia di diretta conoscenza dell'Amministrazione una ulteriore iniziativa assunta da Ies Italiana, che sta adottando - intanto per alcuni gestori, probabilmente in attesa di generalizzare tale pratica-, in sostituzione dei normali contratti vigenti e definiti per legge, un contratto di fornitura di servizi (cfr. allegato).

Si tratta dell'ennesimo atto grave che tale azienda ha deciso di attuare, pure in spregio delle previsioni contenute da ultimo nella L. 27/2012, nonché del ruolo dalla medesima norma attribuito al Ministero dello sviluppo economico relativamente alla introduzione di nuove tipologie contrattuali.

Nel merito, poi, non sfuggirà come il modello contrattuale adottato vada nella direzione diametralmente opposta a quella che, spirito e lettera della legge richiamata, intendevano perseguire: non solo infatti vi è impossibile rintracciare elementi che favoriscano una maggiore autonomia contrattuale e commerciale del gestore nel rispetto di una apertura al mercato ed alla concorrenza del settore, ma si può ben dire che in tale “strumento” contrattuale il gestore viene degradato a semplice “guardiano” del punto vendita, pur lasciando gravare sullo stesso ogni responsabilità rispetto all’Amministrazione ed al terzo.

Oltre tutto, il contratto adottato da les Italiana viola manifestamente le leggi speciali che regolano il settore per ciò che riguarda gli elementi economici che dovrebbero essere regolati attraverso specifici accordi interprofessionali aziendali stipulati con le organizzazioni di categoria, ai sensi della L.57/01 espressamente richiamata nella normativa approvata nel 2012, alle quali la suddetta azienda si è sempre e fino a tutt’oggi sottratta, rifiutando ogni e qualsivoglia livello di contrattazione.

Con ciò senza sottacere che tale contratto appare finanche in netto contrasto con la normativa che regola i rapporti di lavoro dipendente che, in modo surrettizio, viene aggirata nell’interesse della compagnia petrolifera.

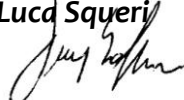
Anche alla luce di questi nuovi elementi, quindi, le scriventi rinnovano la richiesta, con carattere di assoluta urgenza, che il Ministero dello sviluppo economico avvii immediatamente la procedura per il tentativo di mediazione delle vertenze collettive ai sensi del quadro normativo di riferimento vigente, già avanzata con la comunicazione del 20 dicembre scorso.

Si rimane in attesa di un cortese riscontro.

Vivissime cordialità.

Il Presidente
Martino Landi


Il Presidente
Roberto Di Vincenzo


Il Presidente
Luca Squeri


All. Contratto les Italiana fornitura di servizi.

CONTRATTO DI FORNITURA DI SERVIZI

Le parti

IES Italiana Energia e Servizi S.p.A. - Società con socio unico, soggetta all'attività di direzione e coordinamento della MOL - Hungarian Oil And Gas Plc., con sede in Mantova, Strada Cipata 79, frazione Frassino, cap 46100, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Mantova 00685490377, numero di iscrizione al Repertorio Economico Amministrativo di Mantova 167189, Partita IVA 03123470100, rappresentata nel presente atto dal Sig. Zsolt Szalay, in qualità di Amministratore Delegato, e dal Sig. Antonino Gulotta, in qualità di Vice Presidente del CdA, di seguito semplicemente denominata IES

e

la ditta

[redacted] nella persona di legale rappresentante Sig. [redacted], di seguito semplicemente denominata società FORNITRICE

Premesso che:

- la società IES gestisce impianti di distribuzione carburanti completamente automatizzati, senza la presenza fissa del gestore, il tutto attraverso proprie apparecchiature elettroniche;

- la società IES nell'ambito della propria attività di cui sopra, necessita di un servizio di assistenza e supporto alla propria organizzazione per assicurare la verifica, la conformità alle normative vigenti e la tenuta in efficienza delle proprie apparecchiature elettroniche e di erogazione carburanti presenti su detti impianti di distribuzione, nonché di un servizio di pulizia quotidiana dei medesimi, in questo caso specifico la IES intende affidare al Sig. la gestione del servizio cassa e di alcuni altri servizi accessori relativi all'impianto di distribuzione carburanti di cui sopra

- la società FORNITRICE è in possesso dell'esperienza e delle capacità tecnico organizzative per fornire ed effettuare tali servizi, detenendo pluriennale esperienza nel settore della gestione di stazioni rifornimento carburanti.

TUTTO ciò premesso, tra le parti come sopra identificate e rappresentate si conviene e stipula quanto segue:

1. La IES affida alla società FORNITRICE, la quale accetta, l'incarico di effettuare quotidianamente, compresi i giorni festivi, le seguenti operazioni, presso il distributore carburanti dalla stessa IES gestito e sito in

3/36

- verifica quotidiana delle attrezzature elettroniche e di erogazione, con effettuazione, quando necessario, delle operazioni di piccola manutenzione (quali ad esempio, sostituzione nastri stampanti e carta scontrini);

- pulizia quotidiana piazzale, locali, attrezzature erogazione ed elettroniche;

- compilazione quotidiana registri UTF e corrispettivi;

- chiusura contabile, ritiro e versamento incassi presso istituto bancario che verrà successivamente indicato dalla società IES, il rimane responsabile della custodia degli incassi fino al momento del versamento, e comunque si impegna a non trasportare valori per un importo superiore a € 7.000,00 (settemila/00), ed a rilasciare a favore della IES fidejussione bancaria di € 30.000,00 (trentamila/00), a titolo di garanzia per gli incassi custoditi e per le obbligazioni del presente contratto;

- verifica settimanale livelli giacenza prodotti petroliferi e consistenza magazzino;

- presenza durante le operazioni di scarico prodotti carburanti riforniti;

- presenza per collaborazione con pubblici funzionari in occasione di eventuali verifiche sul distributore carburanti oggetto della presente, previo rilascio da

parte di IES di apposita delega scritta;

- rimborso alla clientela di eventuali parziali o mancate erogazioni;

- segnalazione a IES delle necessità manutentive connesse all'impianto, e presenza alle attività manutentive;

- in caso di eventi accidentali, supporto allo svolgimento delle operazioni di emergenza ed all'investigazione post-accidentale;

- effettuazione settimanale di un controllo generale del livello di sicurezza dell'impianto secondo liste di riscontro fornite da IES;

- controllo di eventuali perdite e sversamenti degli impianti, nonché dello stato delle attrezzature di gestione delle acque.

Eventuali ulteriori specifici compiti operativi potranno essere indicati nel prosieguo del rapporto.

2. La società FORNITRICE, nell'espletamento dell'incarico di cui sopra, che sarà svolto in piena autonomia e senza vincoli di subordinazione, metterà a disposizione un proprio incaricato, che dovrà essere reperibile telefonicamente, presso numero che verrà comunicato alla IES, 24 ore su 24, festivi compresi, il quale dovrà fornire assistenza e presenza in loco in caso di emergenza, se richiesta da parte di IES, od in occasione

di controlli o ispezioni delle autorità competenti, con
arrivo sul punto vendita entro un'ora dalla richiesta.

3. Il presente incarico si intende a termine e per la
durata di mesi dodici a far data dal **1 marzo 2013 sino
al 28 febbraio 2014.**

4. Per le prestazioni di cui sopra la IES riconoscerà
dietro emissione di regolare fattura mensile alla società
FORNITRICE il seguente corrispettivo convenuto nella
somma di € 0,007 (zerovirgolazerozerosette) oltre IVA se
dovuta per ogni litro di carburante e di € 3,00 (tre)
oltre IVA se dovuta per ogni litro di lubrificante
venduti dall'impianto di distribuzione carburanti
nell'anno solare di riferimento.

Ove l'impianto di distribuzione carburanti, abbia venduto
più di ottocento mila litri di carburante nell'anno
solare di riferimento verrà riconosciuto un compenso
aggiuntivo di € 0,001 (zerovirgolazerozerouno) oltre IVA
se dovuta al litro per ogni litro di carburante venduto
in più rispetto al suddetto limite di ottocento mila
litri.

Ove l'impianto di distribuzione carburanti, abbia venduto
più di un milione e duecentomila litri di carburante nel
corso dell'anno di riferimento verrà riconosciuto un
compenso aggiuntivo di € 0,0005
(zerovirgolazerozerozeroconque) oltre IVA se dovuta al

litro per ogni litro di carburante venduto in più rispetto al suddetto limite di un milione e duecentomila litri. I compensi verranno corrisposti dalla IES il Sig. ~~Paolo Di Stefano~~ entro 30 gg fine mese data fattura.

5. Alla società FORNITRICE sarà fornito un fondo spese dell'importo di euro 800,00 (ottocento/00) che potrà essere utilizzato per il rimborso delle mancate o parziali erogazioni di carburanti alla clientela, e per l'acquisto del materiale necessario alle operazioni di cui al precedente punto 1. In pari data all'invio della fattura mensile di cui al punto 5, la società FORNITRICE provvederà ad inviare a IES i documenti giustificativi degli esborsi sostenuti tramite il fondo spese, e IES provvederà alla reintegra del fondo spese medesimo sino al valore previsto dal contratto. Al termine del contratto, il fondo spese residuo dovrà essere restituito dalla società FORNITRICE a IES, che in caso contrario provvederà a trattenerne l'importo compensandolo con quanto ancora dovuto alla società FORNITRICE.

6. La società FORNITRICE inoltre dichiara che è a conoscenza che tutto quanto apprenderà nello svolgimento dei compiti sopra descritti ha natura confidenziale e riservata e non potrà essere mai divulgato a terzi, se non con l'autorizzazione scritta di IES, il tutto anche a rapporto cessato.

7. In caso di disfunzioni nel servizio, IES può fissare un termine di gg. 7 entro il quale la Fornitrice dovrà conformarsi alle condizioni contrattuali; in difetto il contratto si intenderà risolto di diritto, salvo il risarcimento del danno a favore di IES.

8. Il presente contratto si risolverà comunque automaticamente ove il Sig. per qualsiasi motivo, cessi di gestire l'esercizio bar, contiguo all'impianto di distribuzione carburanti.

9. Il Sig. con la sottoscrizione del presente contratto dichiara di essere a conoscenza che la permanenza dell'attività del distributore carburanti e dell'attività bar è subordinata al mantenimento da parte di IES - Italiana Energia e Servizi S.p.A. dei permessi autorizzativi necessari e della concessione Comunale/Regionale di occupazione di suolo pubblico, pertanto le parti si danno reciprocamente atto che nel caso di revoca, per qualsivoglia ragione o causa, dei sopra citati permessi, autorizzazioni e/o concessioni di occupazione di suolo pubblico, il presente contratto si risolverà "ex-tunc" senza che le parti abbiano a pretendere nulla reciprocamente a qualsivoglia titolo o causa.

10. Il presente rapporto è regolato, per quanto non qui specificato, dagli artt.2222 e segg. del codice civile.

Letto, confermato e sottoscritto

Mantova / Soncino lì _____

IES Italiana Energia e Servizi S.p.A.

Zsolt Szalay

Antonino Gulotta

Mantova, / /